

**Regolamento**  
**cantonale di applicazione concernente la legge federale sull'imposta**  
**preventiva, il computo globale d'imposta e la trattenuta supplementare**  
**d'imposta USA**  
 (del 18 ottobre 1994)

IL CONSIGLIO DI STATO  
 DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge federale su l'imposta preventiva del 13 ottobre 1965<sup>1</sup> (LIP) e la relativa ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966<sup>2</sup> (OIP);  
 vista l'ordinanza del Consiglio federale sul computo globale dell'imposta del 22 agosto 1967<sup>3</sup> (OCG);  
 vista l'ordinanza del Consiglio federale concernente la convenzione americano-svizzera di doppia imposizione del 2 novembre 1951<sup>4</sup> (O-USA),

**decreta:**

**Art. 1<sup>5</sup>** 1Gli organi cantonali competenti in materia di imposta preventiva, di computo globale d'imposta e di trattenuta supplementare d'imposta USA sono:

- a) la Divisione delle contribuzioni;
- b) gli uffici circondariali di tassazione delle persone fisiche sono designati quali uffici cantonali dell'imposta preventiva, del computo globale d'imposta e della trattenuta supplementare d'imposta USA relativa alle persone fisiche (art. 35 cpv. 3 LIP; art. 15 OCG).  
 L'ufficio di tassazione delle persone giuridiche è designato quale Ufficio cantonale competente per il computo globale d'imposta relativo alle persone giuridiche (art. 15 OCG).  
 Questi uffici sono pure competenti per infliggere le multe a seguito d'inosservanza di prescrizione d'ordine (art. 67 cpv. 3 LIP).
- c) la Camera di diritto tributario del Tribunale di Appello, quale commissione di ricorso.  
 2L'organizzazione e la gestione delle autorità cantonali incaricate di applicare la Legge federale sull'imposta preventiva sono disciplinate dalle relative disposizioni della Legge tributaria cantonale (art. 35 cpv. 1 LIP e art. 55 LIP).

**Art. 2** La Divisione delle contribuzioni:

- a) è competente per l'allestimento dei rendiconti fra il Cantone, la Confederazione ed i Comuni (art. 57 cpv. 1 LIP; art. 21 OCG);
- b) è legittimata a promuovere l'azione di diritto amministrativo contro una riduzione provvisoria disposta dall'Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 58 cpv. 4 LIP);
- c) vigila sull'applicazione uniforme delle prescrizioni federali ed esercita la sorveglianza sugli uffici cui compete il rimborso dell'imposta preventiva (art. 67 cpv. 1 OIP).

**Art. 3** ...<sup>6</sup>

**Art. 4** 1Le istanze di rimborso e di computo sono da presentare ai competenti uffici di tassazione unitamente alla dichiarazione d'imposta.  
 2...<sup>7</sup>

---

<sup>1</sup> RS 642.21

<sup>2</sup> RS 642.211

<sup>3</sup> RS 672.201

<sup>4</sup> Ora: O del 15 giugno 1998 concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione - RS 672.933.61.

<sup>5</sup> Art. modificato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.

<sup>6</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.

<sup>7</sup> Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.

3...<sup>8</sup>

**Art. 5** ...<sup>9</sup>

**Art. 6** L'imposta preventiva, il computo globale d'imposta e la trattenuta supplementare d'imposta USA possono essere computati sulle seguenti imposte (art. 31 cpv. 2 LIP; art. 19 cpv. 1 OCG; art. 17 O-USA):

- a) in via prioritaria su tutte le imposte cantonali previste dalla legge tributaria cantonale;
- b) in via sussidiaria su tutte le imposte comunali previste dalla legge tributaria cantonale.
- c) in via ancora più sussidiaria, sull'imposta federale diretta.<sup>10</sup>

**Art. 7** <sup>1</sup>Gli importi di computo globale d'imposta che non sono a carico della Confederazione sono di regola sopportati per il 50% dal Cantone e per il 50% dai Comuni interessati (art. 21 OCG).  
<sup>2</sup>In caso di limitazione dell'ammontare massimo, la ripartizione avviene tuttavia tenuto conto del moltiplicatore comunale.

**Art. 8** Sono abrogati:

- a) il regolamento cantonale di applicazione alla legge federale sull'imposta preventiva del 13 ottobre 1965 (del 7 maggio 1985);
- b) il regolamento cantonale di applicazione del decreto 22 agosto 1967 del Consiglio federale concernente il computo globale d'imposta (del 3 dicembre 1976);
- c) il regolamento cantonale di applicazione al decreto del Consiglio federale 2 novembre 1951 in materia di trattenuta supplementare USA (del 3 dicembre 1976).

**Art. 9** Il presente regolamento, ottenuta la ratifica da parte della Confederazione<sup>11</sup>, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, ed entra in vigore il 1° gennaio 1995.

Pubblicato nel BU **1995**, 30.

---

<sup>8</sup> Cpv. abrogato dal R 22.10.2002; in vigore dal 1.1.2003 - BU 2002, 418.

<sup>9</sup> Art. abrogato dal R 11.11.2003; in vigore dal 30.1.2004 - BU 2004, 43.

<sup>10</sup> Lett. introdotta dal R 2.12.2020; in vigore dal 1.1.2021 - BU 2020, 372.

<sup>11</sup> Approvazione federale: 28 dicembre 1994.